



# CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

## Provincia di Teramo

**ORIGINALE**

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 05-03-19 Numero 4

**Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 717/2018 CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA - CONTENZIOSO D.G. M./COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO**

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di marzo alle ore 12:00, presso la Sede Comunale, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
Di Pietro Cristina	P	MARCELLINI GABRIELE	P
DE DOMINICIS RICCARDO	P	SPECA STEFANO	P
D'ALESSIO BARBARA	P	DI CARLO ALBERTO	P
DE GREGORIS CINZIA	P	MARCOZZI STEFANO	P
DI LORENZO GENNARINO	P	DI GIACOMO PIERGIUSEPPE	P
TULINI MARIO	P	DI GIACOMO DOMENICA	P
CRISTOFARI JACOPO	A		
Assegnati 13		Presenti n. 12	
In carica 13		Assenti n. 1	

Assessori esterni	Pres. / Ass.
-------------------	--------------

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale Scarpone Dssa Maria Grazia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig Di Pietro Cristina, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

- Nominati scrutatori i Signori:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco,

### PREMESSO che:

- la Sig.ra M.D.G. ha prestato attività lavorativa presso il Comune di Civitella del Tronto dal 1997 al 2011, con diverse forme contrattuali (L.S.U., CO.CO.CO., contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione a tempo determinato);
- la Sig.ra D.G. ha impugnato, dapprima in via stragiudiziale e successivamente in via giudiziale, i suddetti contratti con ricorso ex art.414 cpc dinanzi al Tribunale di Teramo – Sezione Lavoro rgl nr 2351/12, chiedendo di “ **accertare e dichiarare**, occorrendo anche ai sensi dell’art.2126 c.c., che tra la signora D.G. e il Comune di Civitella del Tronto è intercorso un rapporto di lavoro subordinato **con decorrenza dal 15.12.2002** (o dalla diversa data che dovesse risultare in corso di causa), **al 31.12.2011** (o alla diversa data che dovesse risultare in corso di causa), ovvero più rapporti di lavoro subordinato succedutisi senza soluzione di continuità, comunque con diritto all’inquadramento nella categoria B (profilo economico B1) del CCNL Enti Locali; **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive per le ragioni di cui al ricorso e conseguentemente: **condannare** il Comune di Civitella del Tronto, in persona del Sindaco pro tempore, a pagare alla ricorrente le somme derivanti dall’accertamento di cui sopra per un importo di **euro 53.492,71** per differenze stipendiali ed **euro 7.437,52** a titolo di TFS, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile. **Condannare** il Comune di Civitella del Tronto in persona del Sindaco pro tempore a versare agli enti previdenziali preposti i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in relazione al rapporto di lavoro di cui sopra; **condannare** il Comune di Civitella del Tronto, in persona del Sindaco pro tempore, a risarcire alla ricorrente il danno ex art.36 D.Lgs. 165/01 nella misura di 20 mensilità di retribuzione globale di fatto al tallone mensile di **euro 1.342,67** o comunque non inferiore alle 12 mensilità di retribuzione globale di fatto o in ogni caso, a quell’importo che dovesse essere ritenuto equo e di giustizia anche sulla base di criteri diversi da quello indicato in ricorso. Oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese di causa, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario “;
- nel giudizio predetto il Comune di Civitella del Tronto resisteva, contestando le avverse ragioni e chiedendo il rigetto del ricorso;
- in primo grado la domanda veniva accolta, con sentenza n.556/2016 che così statuiva: “**P.Q.M.** il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G.n.2351/12, così provvede: **accerta e dichiara** che il rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente D.G.M. e il Comune di Civitella del Tronto dal 15.12.2002 al 31.03.2008 è di natura subordinata con estensione oraria di 30 ore settimanali, con assegnazione di mansioni riconducibili alla qualifica di “esecutore” ed ascrivibile alla categoria B – posizione economica B1 – del Contratto Collettivo

*nazionale di lavoro comparto delle autonomie locali; per l'effetto condanna il Comune di Civitella del Tronto a corrispondere alla ricorrente, ai sensi dell'art.2126 c.c., le differenze retributive, le ferie e i permessi non goduti e il TFR nella misura di € 28.965,22, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dalla maturazione sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art.22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n.724 (articolo ancora applicabile ai dipendenti pubblici alla luce della pronuncia della C. Cost. n.459/00) oltre alla regolarizzazione contributiva; dichiara la nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato stipulato in data 1 aprile 2008 e quello apposto ai contratti di somministrazione a tempo determinato con Metis s.p.a in data 22.07.2011 e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna il Comune di Civitella del Tronto a pagare alla ricorrente una somma pari a 9 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto a titolo di risarcimento del danno ex art.36 comma 5 D.Lgs. n.165/2001, oltre accessori come per legge; condanna il Comune di Civitella del Tronto a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 2.250,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CAP come per legge; pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto: Teramo, 21.09.2016. “;*

- il Comune di Civitella del Tronto ricorreva in appello ove la Sig.ra D.G.M. resisteva, contestando le avverse ragioni e chiedendo il rigetto del ricorso;
- la Corte di Appello con sentenza n.717/2018, in data 15.11.2018 statuiva: *“La Corte di Appello di L’Aquila, definitivamente pronunciando sull’appello proposto avverso la sentenza n.556/16 del Tribunale di Teramo, così decide nel contraddittorio delle parti: dichiara inammissibile l’appello, condanna il Comune appellante alle spese del grado, che liquida in € 6.660,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA. Dichiara che l’appellante è tenuto al pagamento di un importo, a titolo di contributo unificato, uguale a quello già dovuto per l’impugnazione”;*
- a seguito dell'emissione della sentenza le parti hanno manifestato stragiudizialmente la volontà di addivenire a una transazione, per porre definitivamente fine alla controversia *de qua* evitando – da una parte - i tempi lunghi necessari per il recupero dell'intero credito riconosciuto dalla sentenza, e dall'altra parte gli esiti ragionevolmente prevedibili di un ricorso per Cassazione che, laddove vedesse soccombente il Comune, sarebbero produttivi di ulteriori esborsi in danno della finanza pubblica;
- con deliberazione n. 153 del 27/12/2018 la Giunta Comunale ha stabilito di addivenire al tentativo di conciliazione in sede sindacale ex art. 412-ter c.p.c. con la Sig.ra D.G.M. in relazione agli effetti derivanti dalla sentenza n. 717/2018 della Corte di Appello di L’Aquila, e, per gli effetti, di autorizzare il rappresentante ed procuratore dell’Ente alla sottoscrizione dell'accordo di conciliazione in sede sindacale, il cui schema – in bozza e nelle linee essenziali – si andava contestualmente ad approvare;
- le Parti, per il tramite dei rispettivi legali incaricati, sono pervenute dunque al perfezionamento di uno schema di ***Verbale di Conciliazione in Sede Sindacale*** (ai

sensi e per gli effetti di cui all'art.2113, co.IV, c.c. nel testo modificato dall'art.6 della legge 11 agosto 1973, n.533, nonché ai sensi degli artt.410, 411 codice di procedura civile, così come modificati dall'art.31 della legge 4 novembre 2010, n.183) il cui art. 4 stabilisce che il Comune di Civitella del Tronto si impegna a corrispondere alla signora D.G.M. la complessiva somma di € 26.000,00 (di cui € 12.084,03 ex art. 36 comma 5 d. lgs. 165/2001 e il residuo ad integrazione del TFR) oltre le spese legali come liquidate nelle due sentenze, pari ad € 3.283,02 per il primo grado ed € 9.717,74 per il secondo grado. La somma di € 26.000,00 oltre quella di € 3.283,02 verranno corrisposte alla Sig.ra D.G.M. in due rate secondo il seguente prospetto:

- *entro il 31 marzo 2019*: pagamento della somma di € **13.000,00** per sorte capitale (prima rata), di € **3.283,02** per spese legali liquidate nella sentenza del Tribunale;
- *entro il 30 dicembre 2019*: pagamento della somma di € 13.000,00 per sorte capitale (seconda rata).

Il pagamento della somma di € **9.717,74** per spese legali liquidate nella sentenza della Corte di Appello avverrà direttamente in favore dell'Avv. Martina Barnabei entro il 31 marzo 2019;

**CONSIDERATO** che la conciliazione in sede sindacale per essere qualificata tale ai sensi dell'art. 2113 del codice civile, deve risultare da un documento sottoscritto contestualmente dalle parti nonché dal rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore;

**RAVVISATA** l'opportunità di sottrarre l'Ente ai rischi – in termini di tenuta e solidità degli equilibri finanziari – derivanti dal pagamento integrale delle somme riconosciute in sentenza nella vicenda *de qua*, i cui riflessi sono suscettibili di incidere sulla possibilità per l'Ente di continuare ad erogare i servizi pubblici con regolarità ed efficienza;

**VISTO** l'articolo 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

**RILEVATE**, in particolare, le pronunce delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti secondo le quali, sebbene il debito viene ad esistenza al di fuori ed indipendentemente dalle ordinarie procedure che disciplinano la formazione della volontà dell'ente, l'organo consiliare, nella sua veste di supremo organo di indirizzo e controllo politico amministrativo, svolge un fondamentale ed insurrogabile ruolo attraverso la deliberazione di riconoscimento con la quale:

- accerta la sussumibilità del debito all'interno di una delle fattispecie normativamente tipizzate;
- riconduce l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente;
- individua le risorse per farvi fronte;
- accerta le cause che hanno originato l'obbligo;

**DATO ATTO** che, anche con riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, i nuovi principi contabili, pur sottolineando l'obbligatorietà e la necessaria tempestività del riconoscimento del debito, pongono particolare attenzione sulla imprescindibile attività valutativa da parte dell'organo consiliare;

**CONSIDERATO** che per quest'ultimo, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, il riconoscimento della legittimità del suddetto debito costituisce *atto dovuto e vincolato* da espletare senza indugio, al fine di evitare indebito aggravio di spesa per maturazione di oneri accessori;

**RITENUTO**, per quanto sopra esposto, di dover riconoscere ai sensi della lettera a) del citato articolo 194, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio per il **complessivo importo di € 39.000,76** di cui € 26.000,00 quale somma complessiva da erogarsi in due tranches in favore della Sig.ra D.G.M., oltre ad € 13.000,76 a titolo di spese legali liquidate in sentenza di primo e secondo grado

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – “*Testo Unico degli Enti Locali*”;
- lo Statuto comunale;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n.48 del 30 ottobre 2018, che ha riguardato variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020;

**ACQUISITI**

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi – ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.1267 – dai Responsabili dei Servizi rispettivamente competenti,
- il parere dell’organo di revisione contabile reso, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 239, comma 1, lett.b) come integrato dal decreto – legge 10 ottobre 2012, n.174, con nota prot. n. 1949 del 01/03/2019;

**con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;**

### **DELIBERA**

- 1) **di considerare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 241/1990;
- 2) **di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio di € 39.000,76** derivante dalla sentenza n. 717/2018 della Corte di Appello di L’Aquila relativa al contenzioso instaurato dalla Sig.ra Di Giosia per l’accertamento delle differenze retributive relative al lavoro prestato presso il Comune di Civitella del Tronto dal 1997 al 2011;
- 3) **di approvare in via definitiva il *Verbale di Conciliazione in Sede Sindacale*** qui allegato, *sub* lettera A) e, contestualmente, di autorizzare il rappresentante ed il procuratore dell’Ente alla sottoscrizione dello stesso;
- 4) **di dare espressamente atto che** il Comune di Civitella del Tronto si impegna a corrispondere alla Sig.ra D.G.M. la somma lorda di € 26.000,00 nelle modalità e nei tempi definiti dall’allegato *Verbale di Conciliazione in Sede Sindacale*;
- 5) **di finanziare** la somma di € 39.000,76, con imputazione sui capitoli di bilancio predisposti sui nel bilancio 2019 GR in fase di predisposizione;
- 6) **di trasmettere** il presente provvedimento alla Procura Generale della Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 23, comma 5, della Legge n. 289/2002 per la necessaria informativa;
- 7) **di dichiarare**, con separata votazione che riproduce il medesimo esito della precedente, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 in ragione dell’urgenza di provvedere a quanto in oggetto.



Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto come segue:

Il Sindaco  
Di Pietro Cristina

Il Segretario Comunale  
Scarpone Dssa Maria Grazia